

**Ordinanza  
concernente la videosorveglianza delle Ferrovie federali  
svizzere (FFS)  
(Ordinanza sulla videosorveglianza FFS, Ovsor-FFS)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 19 capoverso 1, 23 e 97 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (LCdF)<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la sorveglianza dei treni esercitati dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) e degli impianti ferroviari delle FFS mediante videocamere.

<sup>2</sup> Essa si applica alle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA), alle loro filiali e alle imprese ferroviarie che vi partecipano nella misura del 50 %.

**Art. 2** Scopo della videosorveglianza

<sup>1</sup> La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere gli utenti, l'esercizio e l'infrastruttura.

<sup>2</sup> Essa mira segnatamente a:

- a. proteggere il personale, gli utenti e i passanti dalle aggressioni e dalle molestie;
- b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
- c. prevenire i danneggiamenti di cose.

**Art. 3** Utilizzazione

<sup>1</sup> La decisione di utilizzare apparecchi video compete alle FFS. La sfera segreta di persone non deve essere sorvegliata (art. 179<sup>quater</sup> code penale<sup>2</sup>).

<sup>2</sup> La videosorveglianza dev'essere visibile. Il servizio responsabile nonché lo scopo e la base legale della videosorveglianza devono essere indicati nel luogo sorvegliato.

<sup>3</sup> Le FFS possono incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di esercitare gli apparecchi video e di elaborare i dati ottenuti. Esse sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

RS .....

<sup>1</sup> RS 742.101

<sup>2</sup> RS 311.0

**Art. 4** Registrazione

<sup>1</sup> I segnali video possono essere registrati.

<sup>2</sup> Qualora contengano dati personali, le registrazioni sono esaminate al più tardi il giorno feriale seguente alla registrazione dopodiché distrutte entro le successive 24 ore.

<sup>3</sup> Se si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, le registrazioni possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'articolo 5 capoverso 1.

**Art. 5** Comunicazione di registrazioni

<sup>1</sup> Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a. autorità federali e cantionali preposte al perseguimento penale, su decisione delle stesse;
- b. autorità dinanzi alle quali le FFS presentano una denuncia o fanno valere diritti.

<sup>2</sup> La comunicazione di registrazioni a un'autorità ai sensi del capoverso 1 lettera b è ammessa soltanto se necessaria allo svolgimento dei procedimenti penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento devono essere resi anonimi. Qualora l'autorità sia parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale ai sensi dell'articolo 1 lettera a, è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

**Art. 6** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Le FFS prendono le misure necessarie affinché l'accesso ai dati personali da parte di terzi non autorizzati sia impedito. Esse disciplinano il diritto d'accesso ai dati.

<sup>2</sup> Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati<sup>3</sup>, segnatamente gli articoli 16 - 25.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

... In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 235.1